



Tassazione di persone assoggettate all'imposta alla fonte con tassazione ordinaria successiva e cambiamento di domicilio in Svizzera

LIG 105b IV; LAID 38 IV

1. SITUAZIONE DI PARTENZA

Le seguenti esposizioni in questa prassi si applicano fino al periodo fiscale 2020 incluso. A partire dal periodo fiscale 2021, le persone che sono tassate alla fonte che successivamente con una tassazione ordinaria non saranno più tassate pro rata se cambiano il proprio domicilio all'interno della Svizzera (v. art. 105b IV LIG e contrario).

Nella circolare n. 14 della CSI del 6 luglio 2001 è stata disciplinata la procedura in caso di cambiamento di domicilio intercantonale di persone assoggettate all'imposta alla fonte con tassazione ordinaria successiva. Di fatto, il Cantone di arrivo stabilisce il reddito imponibile e determinante l'aliquota d'imposta per il Cantone di arrivo e il Cantone di partenza. In base a tale tassazione, sia il Cantone di arrivo, sia il Cantone di partenza calcolano le imposte dovute secondo le proprie tariffe (cfr. n. 2 della circolare). Secondo la sentenza del Tribunale federale del 2 settembre 2013 (2C_116/2013), tale regola tuttavia non può essere applicata a componenti *straordinarie* del reddito da attività lucrativa (ad es. bonus). In una sentenza del 29 gennaio 2014 (DTF 140 II 167, 2C_490/2013) il Tribunale federale ha sancito che la ripartizione del diritto d'imposizione per redditi da attività lucrativa in sede di tassazione ordinaria successiva violerebbe l'Accordo sulla libera circolazione delle persone¹ nel caso in cui la tassazione nel Cantone di arrivo fosse più vantaggiosa rispetto a quella nel Cantone di partenza. In tal caso la persona assoggettata all'imposta avrebbe diritto a essere trattata allo stesso modo di una persona assoggettata alla tassazione ordinaria per la quale vige il *principio di arrivo*. Pertanto, il Tribunale federale ha conferito al Cantone di arrivo anche il diritto di tassare il reddito da attività lucrativa.

In seguito alle sentenze del Tribunale federale di cui sopra, la circolare n. 14 menzionata non può più essere applicata. Tuttavia, anche la disciplina legislativa vigente di cui a LAID 38 IV e a LIG 105b II non può più essere applicata in tutti quei casi in cui una persona assoggettata all'imposta si trasferisce in un Cantone dotato di un regime fiscale più favorevole. Inoltre, l'abrogazione di tale disposizione è prevista anche nel messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014 sulla legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (FF 2015 603). A titolo di novità, è previsto che anche per persone assoggettate all'imposta alla fonte soggette alla tassazione ordinaria successiva in generale valga il principio di arrivo. In tale contesto e ai fini di una semplificazione, la Conferenza Svizzera delle imposte (CSI) raccomanda alle amministrazioni cantonali delle imposte di applicare il principio di arrivo (principio della data di riferimento) per la fase di transizione in tutti i casi di tassazione ordinaria di

¹ Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).

persone tassate alla fonte (tassazione ordinaria complementare e successiva). Secondo tale disciplina, tali persone sono assoggettate all'imposta per l'intero anno nel Cantone di domicilio o di dimora alla fine di tale periodo (LIG 70 I).

2. PROCEDURA NEL CASO DI CAMBIAMENTO DI DOMICILIO INTERCANTONALE IN GENERALE

Con riferimento a persone assoggettate all'imposta alla fonte soggette a tassazione successiva (o complementare), nel caso di cambiamento di domicilio intercantonale va seguita la seguente procedura:

- Il contribuente inoltra la propria dichiarazione d'imposta nel Cantone in cui ha il proprio domicilio alla fine di tale periodo.
- Il Cantone di arrivo tassa il contribuente per l'intero periodo e riscuote le imposte corrispondenti computando l'imposta alla fonte già dedotta. Ciò vale sia per le imposte cantonali e comunali, che per l'imposta federale diretta.
- Su relativa richiesta del Cantone di arrivo, il Cantone di partenza versa al Cantone di arrivo l'imposta alla fonte dedotta e trattenuta.

A livello federale, vale in ogni caso il principio di arrivo (LIFD 107 III in unione con LIFD 105 I). Pertanto, le seguenti eccezioni valgono solamente per le imposte cantonali e comunali.

3. ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI ARRIVO

Come nel caso dei contribuenti assoggettati a imposizione ordinaria, le prestazioni in capitale ai sensi di LIG 40a sono escluse dal principio di arrivo. Queste sono imponibili nel Cantone in cui il contribuente ha il proprio domicilio al momento della loro scadenza (LIG 70 I frase 2).

Per un contribuente può risultare eventualmente più vantaggioso se invece del principio di arrivo trovasse applicazione LIG 105b II. Di conseguenza, in un caso simile con l'arrivo nei Grigioni può richiedere di essere tassato in base a quanto previsto da LIG 105b II (tassazione pro-rata).

La tassazione avviene in base a LIG 105b II anche nel caso in cui il Cantone di partenza rinunci ad applicare il principio di arrivo nonostante una corrispondente raccomandazione espressa dalla CSI.

In tali casi, per il reddito da attività lucrativa trova applicazione LIG 105b II (tassazione pro-rata) e per gli altri redditi non soggetti all'imposizione alla fonte (ad es. i redditi da titoli) va applicato il principio di arrivo e il principio della data di riferimento in conformità a LIG 70 I frase 1. L'attribuzione delle componenti di reddito e delle deduzioni deve essere effettuata in base alla tabella seguente:

Componenti di reddito/deduzioni	Momento della realizzazione (LIG 105b II)	Principio di arrivo (LIG 70 I)	Distribuzione in base all'ammontare del reddito (da attività lucrativa)
Reddito da attività lucrativa dipendente	X		
Componenti straordinarie del salario	X		
Componenti straordinarie del salario per cui il momento di insorgenza del diritto non è chiaro			X
Proventi compensativi		X ¹	
Proventi compensativi in conformità a LIG 99 I (cfr. LIFD 84 II)	X		
Altre entrate (ad es. alimenti)		X ¹	
Reddito da sostanza mobile		X ¹	
Reddito da sostanza immobile		X	Luogo di situazione della cosa ¹
Spese professionali			X ²
Contributi alle assicurazioni sociali			X ³
Adesione alla cassa pensioni e contributi al pilastro 3a			X ⁴
Altre deduzioni (alimenti)		X ¹	Distribuzione in base al reddito complessivo
Deduzioni sociali		X	Distribuzione in base al reddito complessivo
Interessi passivi			A seconda dello stato degli attivi
Eventuali ecedenze di spese devono essere riprese dall'altro Cantone/dagli altri Cantoni. Non deve risultare un reddito negativo (capacità economica).			

¹ non soggetti all'imposta alla fonte.² non soggetti all'imposta alla fonte, tuttavia sono compresi in parte nella tariffa dell'imposta alla fonte; sono legati direttamente al reddito da attività lucrativa dipendente.³ non soggetti all'imposta alla fonte, tuttavia sono compresi nella tariffa dell'imposta alla fonte; sono legati direttamente al reddito da attività lucrativa dipendente (deduzione quota del dipendente dal salario lordo).⁴ non soggetti all'imposta alla fonte. Tuttavia, tali deduzioni sono strettamente legate al reddito da attività lucrativa – senza distribuzione può verificarsi un reddito negativo; inoltre, il periodo di pagamento può essere influenzato dal contribuente.